

Sede e Impianto: Strada J.F.Kennedy, 504 – 15122 Castelceriolo (AL)
Discarica per rifiuti non pericolosi di loc. Calogna di Solero (AL)
C.F./P. IVA 02021620063
tel.: 0131586010 - fax 0131585963

sito aziendale: www.aralspa.it PEC : aral-spa@legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON BILICO CON PERCORSO CALCOLATO IN SOLA ANDATA PRESSO UNA DESTINAZIONE TRA I 200 E 300 KM DAL SITO DI CASTELCERIOLO (AL).

CIG: 8715530ADF

Art. 1 Oggetto del servizio

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice, approvato con deliberazione del C.D.A. dell'A.R.AL. S.p.A. del 9/12/2020.

Art. 2 Modalità di espletamento del servizio

Il servizio consiste nel ritiro dei rifiuti presso l'impianto di ARAL spa di Castelceriolo (AL) aventi EER 200138, 200101, 200307, 150106, 191202,191204, e nel conferimento dei rifiuti, nello stesso impianto, elencati nelle varie autorizzazioni dell'ARAL spa.

L'appalto sarà disposto in un unico Lotto Funzionale così come di seguito descritto e tutti i mezzi dovranno avere <u>capacità utile massima possibile</u> e saranno utilizzati in ragione di una media di viaggi elencati nella tabella che segue.

Lotto unico

trasporti con percorso calcolato in sola andata con bilico tipo walking floor presso una destinazione in pianura tra i 200 e 300 km (ca. 60 Viaggi al mese)

Tutte le attrezzature dovranno essere fornite dall'appaltatore.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni e le provviste necessarie per dare il

servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di averne completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Le operazioni di carico saranno svolte nell'impianto sito in Strada Kennedy, 504 - 15122 Castelceriolo (AL) a cura dell'ARAL, con operazioni eseguite direttamente dai propri addetti e/o a cura di ditta appaltatrice del servizio apposito, dalle ore 7,30 alle ore 15,30 in tutti i giorni di apertura dell'impianto stesso (sabato escluso).

Gli automezzi dovranno viaggiare sempre a pieno carico sulla base del limite iscritto nel libretto di circolazione con un delta in difetto del 5% massimo; nel caso in cui non venga rispettato tale limite minimo di carico, l'accettazione del peso dovrà essere certificata per iscritto dal capo impianto di ARAL o da suo sostituto che valuterà la motivazione del mancato caricamento totale (peso specifico del rifiuto, rottura ragno caricatore, esigenze logistiche particolari e motivazioni simili).

Tutti gli automezzi utilizzati nel presente appalto dovranno essere EURO 6 caratteristica da riscontrarsi su apposita dicitura iscritta sui singoli libretti di circolazione.

Ogni singolo carico degli automezzi andrà effettuato sotto il controllo (anche non continuativo) dei responsabili dell'ARAL sopra citati; gli interventi di carico si dovranno svolgere in tutte le aree interne all'impianto.

Art. 3 Durata contrattuale

Il contratto avrà una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto medesimo più eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Art. 4

Importo stimato complessivo

L'importo stimato complessivo PER UN ANNO + 6 MESI DI EVENTUALE PROROGA TECNICA ammonta ad € 496.800,00 (euro quattrocentonovantaseimilaottocento/00), oltre IVA, ed € 5.550 di oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetto a ribasso

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: l'importo posto a base di gara, **per UN ANNO** di affidamento del servizio, è di € 331.200,00 oltre ad IVA e oneri per la sicurezza da interferenza pari a complessivi € 3.700.

Ai sensi dell'art. 23, c. 16 D. Lgs. 50/2016 il costo della manodopera viene determinato complessivamente in € 112.608 pari al 34 % dell'importo totale, come risulta dalla tabella sottostante.

N. Lotti	Importo soggetto a ribasso	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Costo della manodopera
Lotto unico	€ 331.200,00	€ 3.700	€ 112.608

Art. 5 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 6 Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 7 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

In nessun caso i servizi oggetto del presente Capitolato potranno essere sospesi dall'Appaltatore.

Art. 8 *Varianti*

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 9 Variazioni entro il 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 10 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 11 La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 12 Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera dell'1 per

mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 13 Risoluzione

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- · mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- · manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 3 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a

spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto si richiama la disciplina dell'art.108 del Codice Appalti.

Art. 14 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Per quanto non espressamente previsto si richiama la disciplina dell'art.109 del Codice Appalti.

Art. 15 Pagamento delle fatture

Il pagamento del servizio sarà effettuato entro i termini di legge decorrenti dal ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: W7YVJK9.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante per ciascun lotto, entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna dalla esecuzione del servizio.

Art. 16 Proroga

La proroga tecnica, eventuale e di carattere eccezionale, è limitata ad un periodo di mesi 6 mesi necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 17 Garanzia definitiva

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 18 Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 19 Altre garanzie

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al committente ed a terzi in relazione all'esecuzione dei servizi o lavori oggetto di appalto. A tale riguardo l'appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, pena la revoca della proposta di aggiudicazione, dovrà stipulare specifiche polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa con deposito delle stesse presso ARAL per ciascuna delle seguenti responsabilità civili:

a) verso terzi: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore fosse chiamato a rispondere civilmente a terzi, precisando che l'amministrazione committente è da considerarsi tra i soggetti terzi. La copertura

assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, a vario titolo partecipano all'esecuzione dell'appalto.

La polizza dovrà inoltre prevedere la copertura dei danni alle cose date in uso od in consegna e custodia all'Appaltatore a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i danni conseguenti ad incendio e furto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) senza limiti, per ogni sinistro e per ogni persona coinvolta.

- b) verso l'Amministrazione: dovrà prevedere il risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. Il massimale per tale responsabilità non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ogni sinistro e persona coinvolta;
- c) verso prestatori di lavoro: dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto ed essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, a vario titolo partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ciascun prestatore di lavoro.

ART. 20 Sopralluogo

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, l'obbligo del sopralluogo può essere previsto esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

Non ritenendosi esserci le condizioni minime necessarie per rendere obbligatorio il sopralluogo, questa stazione appaltante ritiene di lasciar liberi gli Operatori Economici di scegliere se effettuare o meno il sopralluogo secondo le loro specifiche e/o personali esigenze.

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pertanto, pur non essendo previsto obbligatoriamente il sopralluogo, in ogni caso l'operatore economico, presentando l'offerta, esonera la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi stessi.

Qualora, comunque, l'operatore economico, ritenga necessario l'espletamento dell'eventuale sopralluogo, presso il sito di Castelceriolo, al fine di prendere visione delle aree in cui l'appaltatore dovrà operare nonché per comprendere le modalità operative di esecuzione del servizio oggetto d'appalto, potrà prenotarsi, previa richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento alla seguente pec: garearal-spa.@legalmail.it o al seguente numero telefonico:0131 586010, entro e non oltre le ore 12.00 del 5° giorno antecedente il termine di scadenza della presentazione delle offerte. Saranno garantite le misure minime

di distanziamento sociale e anti Covid, necessarie a garantire la sicurezza degli operatori tutti.

La richiesta deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail o pec; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo e, comunque, l'espletamento dell'eventuale sopralluogo dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente il termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Art. 21 Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'appaltatore, nei limiti delle risorse disponibili, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 22 Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti

L'impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione del servizio.

Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), l'impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltate e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- 1) le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo;
- 2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;
- 3) l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- 4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 3 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospenderà, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 3, dei seguenti requisiti:

 a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Art. 23 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario tutte le spese per ottemperare alla normativa vigente in materia di pubblicazione della documentazione di gara, come meglio specificate nel disciplinare di gara.

Art. 24 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Il subappalto è ammesso nelle modalità, limiti e condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 25 Emergenza Covid

L'Appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e prescrizioni in materia di sicurezza e salute, in ottemperanza alle normative vigenti e ss.mm.ii., nonché ai successivi provvedimenti normativi emanandi, in materia, dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi i servizi, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, necessarie a far fronte alla vigente emergenza sanitaria.

Art. 26 Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite dal giudice ordinario, sarà competente il Tribunale di Alessandria.

Art. 27 Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 28 Riservatezza dei dati

L'Appaltatore, nell'ambito della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.

Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Stazione Appaltante che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

Art. 29 *Privacy*

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è ARAL S.p.A., ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: garearal-spa@legalmail.it tel. 0131586010;
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data ProtectionOfficer (RPD-DPO) è il Dott.
 Fabio Quirico ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec garearal-spa@legalmail.it
 tel. 0131586010;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale di ARAL S.p.A. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Castelceriolo, 19 Aprile 2021

Il Dirigente e R U/P Dott. Ing. Marco Rivolta